

DICHIARAZIONI

Le novità del quadro E del modello 730/2017

di Luca Mambrin

Con il [**provvedimento del 16 gennaio 2017**](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2017 con le relative istruzioni. Si analizzano le principali novità del **quadro E, sezione I, relativo alle spese per le quali spetta la detrazione del 19% e 26%**.

Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'[**articolo 5 della Legge 112/2016**](#) ha apportato modifiche all'[**articolo 15, lettera f\), del Tuir**](#) prevedendo un **specifica detrazione** per premi relativi alle **assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave**, come definita dall'[**articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992**](#), accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'[**articolo 1 della Legge 295/1990**](#), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo **massimo detraibile** per i premi pagati **non deve complessivamente superare euro 750**:

- al **netto** dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36);
- e deve **comprendere anche i premi di assicurazione** indicati nella sezione “**Oneri detraibili**” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 38**.

Nel **modello 730/2017** è stato previsto quindi il **nuovo codice 38** da riportare nei righi da E8 a E10 per un importo massimo di euro 750.

Detrazione delle spese per canoni di leasing per abitazione principale

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova **detrazione del 19%** sull'importo dei **canoni di leasing pagati nel 2016** per l'acquisto di **unità immobiliari da destinare ad abitazione principale**.

La detrazione riguarda i **canoni e i relativi oneri accessori** derivanti da **contratti di locazione**

finanziaria su unità immobiliari, **anche da costruire**, da **adibire ad abitazione principale** entro **un anno dalla consegna**, sostenuti da contribuenti con un **reddito complessivo non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che **non siano titolari di diritti di proprietà** su immobili a destinazione abitativa.

In particolare le **nuove [lettere i-sexies.1\)](#) e [i-sexies.2\)](#)** aggiunte all'articolo 15, comma 1, del Tuir prevedono che:

- **i canoni ed i relativi oneri accessori**, per un **importo non superiore ad euro 8.000**, e il costo di **acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale**, per un **importo non superiore ad euro 20.000** possono beneficiare della **detrazione Irpef del 19%** se sostenute da contribuenti **con un'età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto;
- le medesime spese sono **ridotte al 50%** se il soggetto invece ha un'età pari o superiore a 35 anni.

La **detrazione spetta nella misura del 19%**, ed alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui alla [**lettera b\) dell'articolo 15 del Tuir.**](#)

Spese di istruzione

La legge di Stabilità 2017 ha nuovamente modificato l'[**articolo 15, comma 1, lettera e-bis\), del Tuir**](#), relativo alla detrazione Irpef **delle spese di istruzione** prevedendo che le **spese** per la frequenza di:

- **scuole dell'infanzia,**
- **scuole del primo ciclo di istruzione**, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado,
- **scuole secondarie di secondo grado,**

del **sistema nazionale di istruzione** di cui all'[**articolo 1, Legge 62/2000**](#), applicabile quindi sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private, **siano detraibili nella misura del 19% per un importo annuo per ciascun alunno o studente** massimo pari a:

- **546 euro** per l'anno **2016**;
- **717 euro** per l'anno **2017**;
- **786 euro** per l'anno **2018**;
- **800 euro** per l'anno **2019**.

Relativamente **all'anno 2016** quindi l'importo massimo **dutraibile è stato elevato da euro 400 ad euro 564**.

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso **università statali e non statali**, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri **sono invece detraibili**:

- **interamente**, se riferite ad **università statali**;
- in **misura non superiore** a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, nel caso di **università non statali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ

Scopri le sedi in programmazione >